

STATUTO

Genus
Bononiæ
musei

TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE
RAPPORTO DI STRUMENTALITÀ

ART. 1 - È costituita una società a responsabilità limitata denominata Genus Bononiae - Musei della Città s.r.l. in sigla "GENUS BONONIAE S.r.l.".

ART. 2 - La società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) senza stabile rappresentanza, e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Bologna. Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

ART. 3 - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con delibera della Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2480 c.c.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 - La Società opera, ai sensi della legge 23/12/1998 n. 461 e del D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni, come impresa strumentale per la realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito e in forma abbreviata, anche la "Fondazione") nei settori dell'arte e della cultura.

La Società ha per oggetto sociale in particolare:

- l'acquisto a qualsiasi titolo, la ristrutturazione, di immobili e complessi immobiliari destinati ad attività museali, di carattere culturale e artistico o strumentali o connesse;
- la gestione degli immobili, detenuti a titolo di proprietà ovvero di qualsiasi altro diritto reale o personale, destinati a sedi museali e ad attività di carattere culturale e artistico o strumentali o connesse;
- l'allestimento e la gestione di musei e delle attività ad essi connesse, ivi compreso l'acquisto di quadri ed altri beni mobili artistici, nonché di arredi, attrezzature e manufatti a ciò strumentali, nei limiti in cui l'acquisto dei predetti beni sia strettamente funzionale alla costituzione ex novo o al completamento di collezioni artistiche o culturali impiegate dalla Società per le attività, i fini e gli scopi di cui al presente articolo;
- l'allestimento e la gestione di mostre di carattere storico, artistico e culturale, in particolare per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Fondazione e della città;
- lo studio, l'organizzazione, la realizzazione, la promozione e la gestione di manifestazioni ed eventi in genere nell'ambito dei settori dell'arte e della cultura, il tutto anche di intesa con soggetti pubblici e/o privati;
- l'organizzazione e la realizzazione di progetti di restauro di beni culturali ed artistici, nonché di divulgazione delle iniziative attuate o promosse nei settori suddetti attraverso opportune attività editoriali e/o di comunicazione in genere, il tutto realizzato anche di intesa con soggetti pubblici e/o privati.

ART. 5 - La Società, in quanto esercente attività di impresa strumentale per la realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, è soggetta alle direttive di indirizzo, programmazione e controllo, emanate ed esercitate dalla predetta Fondazione.

Nel rispetto ed entro il limite dell'equilibrio economico-patrimoniale della Società, quest'ultima è tenuta a dare esecuzione alle direttive, nonché ad osservare le disposizioni, relative agli indirizzi, alla programmazione e al controllo, così come di volta in volta emanate dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, nonché a collaborare con la medesima Fondazione per l'attuazione delle predette direttive e disposizioni.

Per tutti i suddetti fini, la Società si adegua alle previsioni del 'Disciplinare interno dei rapporti tra la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e le società strumentali' nella formulazione tempo per tempo vigente, ovvero ad altro analogo documento, comunque denominato, allo scopo eventualmente adottato dalla Fondazione e comunicato alla Società.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE – QUOTE

ART. 6 - Il capitale sociale è di Euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero) diviso in quote del valore di 1,00 (uno virgola zero zero) o multipli di 1,00 (uno virgola zero zero) Euro.

ART. 7 - I Soci hanno la facoltà di effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto, o a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso nel rispetto delle condizioni e con le modalità ed i limiti prescritti dall'art. 11 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, dalla delibera del C.I.C.R. del 3.3.1994 e da ogni altra norma attuativa.

ART. 8 - Le quote sociali sono trasferibili, fermo restando il diritto di prelazione, a parità di prezzo e condizioni di pagamento spettante ai Soci in proporzione alle quote possedute.

Il diritto di prelazione dovrà esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata a mezzo lettera a.r. e contenente le indicazioni della offerta.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua nella misura del tasso legale fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile.

L'Assemblea può deliberare la riduzione di capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia compartecipazione.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 9 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 10, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso per iscritto. La decisione su metodo è adottata dall'organo amministrativo.

A)- Nel caso si opti per il sistema di consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni ad essa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

B)- Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni ad essa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmesso a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce al documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni sopra previste potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni dei soci sono adottate con le maggioranze di legge, e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 10 - Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, con avviso consegnato ai soci brevi manu o spedito agli stessi a mezzo fax, telex o posta elettronica, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza all'indirizzo o ai numeri risultanti dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale assemblea in seconda convocazione nel caso che la prima andasse deserta. Pur in mancanza di preventiva convocazione, la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo o il revisore, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati.

ART. 11 - Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese. Ogni Socio, che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 12 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di questi, da persona scelta dall'Assemblea fra gli Amministratori o, in mancanza, anche al di fuori di essi. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. Nei casi di cui all'articolo 2480 C.C. ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

ART. 13 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con le maggioranze di legge.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE

ART. 14 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non Soci, garantendo una adeguata presenza del genere meno rappresentato. L'Assemblea che procede alla nomina dell'Amministratore Unico ovvero dell'organo collegiale determina, in quest'ultimo caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico, durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. Gli Amministratori sono rieleggibili, per un solo mandato consecutivo al primo. Due mandati non si considerano consecutivi laddove il secondo venga assunto dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Ai fini della valutazione sulla consecutività tra mandati si tiene conto dei soli mandati che siano stati espletati per un periodo almeno pari alla metà della durata ordinaria della carica o anche per un periodo inferiore nel solo caso di mandato cessato per dimissioni. I mandati espletati per una durata inferiore non possono escludersi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. L'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è subordinata al possesso di specifici requisiti di professionalità, quali conoscenze in materie inerenti ai settori dell'arte e della cultura ovvero una comprovata esperienza nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero ancora l'esercizio di funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate rispetto alla struttura della Società.

Non possono essere nominati Amministratori e, se comunque nominati, decadono:

i) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del C.C.;

ii) il coniuge, l'unito/a civilmente, il convivente di fatto, i parenti o affini dei componenti in carica gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione;

iii) i dipendenti in servizio della Fondazione, di società da quest'ultima controllate inclusa la stessa Società, nonché il coniuge, l'unito/a civilmente, il convivente di fatto di detti dipendenti, i loro parenti o affini; tale causa di incompatibilità e ineleggibilità non si applica al 'Segretario Generale' della Fondazione;

iv) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, o che svolgano funzioni di direzione, di altre fondazioni di origine bancaria diverse dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna;

v) coloro che abbiano causato danno alla Società o alla Fondazione, nonché coloro che abbiano in corso una lite con la Società;

vi) coloro che all'atto della nomina, e salvi gli effetti della riabilitazione, risultino condannati anche con sentenza non definitiva: (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile o per un delitto in materia fallimentare;

(c) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; (d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

vii) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle seguenti situazioni o ipotesi: (a) applicazione su richiesta delle parti, anche con sentenza non definitiva, di una delle pene previste sub punto vi), lettera (c), che precede; (b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; (c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. L'Assemblea ordinaria stabilisce in sede di nomina, ovvero in successiva specifica adunanza, i compensi spettanti al Presidente, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato ferma restando una adeguata presenza di genere. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà o più della metà degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, s'intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito essere convocata l'Assemblea per la nomina di nuovi Amministratori.

ART. 15 - Qualora la Società non sia amministrata da un Amministratore Unico, il Consiglio elegge nel suo seno, ove non via abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente, che durano in carica per tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di amministratori. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- assicura il corretto ed efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e, a tal fine, sovrintende la corretta esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio;
- assume il ruolo di referente istituzionale per i rapporti con la Fondazione;
- è competente su ogni altra materia a lui espressamente riservata dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.

Oltre a quanto previsto dalla legge, sono di competenza dell'Assemblea:

- la compravendita e la locazione, anche finanziaria, degli immobili in genere;
- la richiesta di affidamenti di linee di credito e di affidamenti bancari che eccedono l'importo previsto nel Disciplinare interno dei rapporti tra Fondazione e Società strumentali;
- acquisto e vendita di partecipazioni in genere.

Il Consiglio inoltre può nominare tra i suoi membri un Consigliere Delegato, fissandone i poteri con le limitazioni previste dall'articolo 2381 C.C. Il Consiglio o l'Amministratore Unico può provvedere alla nomina di un Direttore, determinandone i poteri, anche avuto riguardo a quanto previsto dal successivo articolo 16, nonché la durata dell'incarico e i compensi.

ART. 16 - Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società adotta le soluzioni organizzative più funzionali in termini di efficienza ed efficacia, raccordandosi al riguardo con la Fondazione e tenendo conto del 'Disciplinare interno dei rapporti tra la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e le società strumentali'.

Conseguentemente la Società può dotarsi di una struttura tecnico-amministrativa interna, ovvero ricorrere a supporti dedicati rivolgendosi alla Fondazione stessa e/o a figure professionali esterne. Nello svolgimento delle funzioni e compiti propri della struttura tecnico-amministrativa, quest'ultima si rapporta con la struttura operativa della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può attribuire al Direttore, laddove eventualmente nominato ai sensi del precedente articolo 15, le funzioni di coordinamento e direzione della struttura tecnico-amministrativa della Società.

Le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dal precedente articolo 14, per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si applicano anche al Direttore, ad eccezione della causa relativa all'essere dipendente della Società. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente degli organi della Società.

ART. 17 - La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'Amministratore Unico o al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente nell'ipotesi di sua assenza o impedimento. Nei confronti dei terzi sarà sufficiente lo svolgimento di attività da parte del Vice Presidente per attestare l'assenza o l'impedimento del Presidente. Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte l'uso della firma sociale ad uno o più Amministratori ovvero al Direttore tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, un emolumento.

ART. 18 - In caso di organo collegiale, il Consiglio è convocato presso la sede sociale o altrove in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni liberi quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori o dall'organo di controllo o dal Revisore. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.

In tal caso devono essere assicurate comunque:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente le proprie opinioni, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione;

- c) la contestualità dell'esame della documentazione e della deliberazione;
- d) la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si troveranno simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro Amministratore designato dal Consiglio stesso. La convocazione può essere fatta mediante lettera o telegramma o telefax, da spedire almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un preavviso di almeno 24 ore. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – In caso di organo collegiale, per la regolare costituzione e per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme dell'articolo 2388 del C.C. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni dell'Organo amministrativo si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente, anche fra persona estranea al Consiglio stesso.

I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. In presenza di Organo amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso, le riunioni si svolgono presso la sede sociale o altra sede indicata e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi di tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale. In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera del Direttore, se nominato, o di un segretario scelto fra i collaboratori della società o fra terzi.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE

Art. 20 - Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Almeno due membri, tra effettivi e supplenti, devono appartenere al genere meno rappresentato.

Le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dal precedente articolo 14, per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si applicano anche ai membri del Collegio Sindacale.

I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili per una sola volta.

L'Assemblea dei Soci determina di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ad un revisore legale o ad una società di revisione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge.

TITOLO IV BILANCIO

ART. 21 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e relazione. Il Bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano, il bilancio può essere presentato ai soci entro un termine non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 22 - Gli utili netti d'esercizio, dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, verranno assegnati nella misura del cinque per cento alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; per la restante parte saranno suddivisi fra i Soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

TITOLO V
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 23 - In caso di scioglimento l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 24 - Per quant'altro non precisato negli articoli che precedono è fatto richiamo alle vigenti disposizioni di legge sulle società a responsabilità limitata.